

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Corte dei conti Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero della Transizione Ecologica

controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@cortecontice

rt.it

e, p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio

c/o Ministero della Transizione Ecologica rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto del sig. Ministro

Oggetto: Osservazioni al Decreto Direttoriale n. 255 del 15/03/2023, recante l'approvazione della convenzione, stipulata fra il MASE – DG IE e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente a oggetto la prestazione di servizi di supporto tecnico-specialistico nell'ambito delle attività previste dall'investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR – Integrazione riscontro ed ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento al Decreto Direttoriale n. 255 del 15/03/2023, recante l'approvazione della convenzione, stipulata fra la scrivente Direzione e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente a oggetto la prestazione di servizi di supporto tecnico-specialistico nell'ambito delle attività previste dall'investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, Codesta Corte ha formulato osservazioni e richiesto chiarimenti.

Con nota prot. n. 65624 del 24/04/2023 questa Direzione Generale riscontrava i punti evidenziati, tuttavia al fine di fornire maggiori chiarimenti su due aspetti riferiti in particolare alla congruità dei costi del gruppo di lavoro ed all'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto si riportano di seguito ulteriori elementi di valutazione.

Per quanto attiene alla congruità dei costi del gruppo di lavoro GSE, questa Amministrazione ha ritenuto congrua l'offerta sia nel merito tecnico sia nei valori di risultato.

In particolare in merito alla previsione dei costi del gruppo di lavoro, al fine di dimostrare la convenienza per l'Amministrazione per l'affidamento del supporto tecnico-specialistico in esame, sono state prese a riferimento le tariffe di aggiudicazione del contratto quadro "CONSIP - lotto 8, 9 e 10 - Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020" pertinenti per la macro tipologia di servizio prestato e riportate nella tabella seguente.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7.5g di CO_2

Gara AT CONSIP per le Adg e AdC Lotti 8, 9 e 10					
Figura professionale	qualifica	Costo giornata/persona € (BASE D'ASTA)	Costo giornata/persona € (RIBASSO)*		
Capo progetto	Professionista con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni	1.100	575,67 €		
Manager	Professionista con anzianità lavorativa di almeno dieci anni	960	450,93 €		
Consulente senior	Professionista con anzianità lavorativa di almeno sette anni	750	352,83 €		
Consulente junior	Professionista con anzianità lavorativa di almeno quattro anni	430	264,03 €		
* media ribassi lotti 8, 9	e 10				

In tale contesto riprendendo le due figure professionali corrispondenti agli inquadramenti lavorativi GSE coinvolti e rendicontati per la fornitura del servizio di supporto tecnico-operativo in oggetto si evidenzia come gli stessi siano inferiori al costo giornata/persona pertinente nei lotti CONSIP per come si evince dalla tabella comparativa che segue.

Figura Professionale		Costo giornata/persona €		Delta %
CONSIP	GSE	CONSIP*	GSE**	
Capo Progetto	Quadro (livello Q CCNL elettrico)	575	471	-18%
Junior	Impiegato (livelli A-B CCNL elettico)	264	258	-2%

^{*} valore media ribasso d'asta Lotto 8, 9 e 10 CONSIP

In merito alla tabella comparativa, si precisa che:

- i prezzi unitari del GSE (tariffe giornaliere) sono espressi e, comunque, si intendono comprensivi di ogni remunerazione ed onere connesso al servizio;
- la figura professionale di Quadro, riferita a dipendenti di Livello Q del CCNL Elettrico, è stata comparata con la figura Capo Progetto del Contratto Quadro CONSIP;
- la figura professionale di Impiegato, riferita a dipendenti di livello A e B del CCNL Elettrico, è stata comparata con la figura Consulente junior del Contratto Quadro CONSIP.

Quale elemento aggiuntivo di economicità dell'affidamento, si precisa che non sono imputati sul progetto i costi sostenuti per i profili dirigenziali (livello capo progetto CONSIP) coinvolti nell'attuazione del progetto, gli stessi restano dunque a carico interamente del GSE inoltre risulta opportuno ribadire quanto già contenuto nella proposta progettuale ed in particolare:

• Il GSE è una società a cui si applica, nella regolazione economica del rapporto con i dipendenti, il CCNL elettrico e pertanto i suoi costi unitari sono in linea con quelli del settore;

^{**} Calcolato da costo orario 2020 per figura professionale, così come esplicitato nella proposta progettuale, riparametrato su 7,6 ore al giorno come DA CCNL elettrico

• Il valore inserito nella proposta progettuale, pari 1.610 mila euro, è da intendersi come valore massimo. Il costo rendicontato, che non potrà superare tale limite, sarà quello effettivo del personale impiegato sul progetto e calcolato attraverso la metodologia di rilevazione puntuale del costo del lavoro per singole progettualità, già applicata per la separazione contabile del GSE ai sensi della Delibera ARERA 163/2013/R/com.

Con riferimento all'ammissibilità dell'IVA, nell'ambito delle voci di costo rendicontabili, anche sugli acquisti di beni e servizi da parte di GSE si precisa quanto segue

L'IVA costituisce un costo rendicontabile nel PNRR, per come già specificato con la nota che si integra, se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente. Sul punto, si fa riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento".

L'applicazione dell'IVA al caso in specie trova giustificazione dalla tipologia di rapporto sinallagmatico instaurato tra il Ministero ed il GSE. Ed invero l'affidamento di che trattasi è avvenuto ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in base al quale "al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR" le Amministrazioni titolari di Investimenti PNRR (tra cui figura il MASE in forza del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021) "possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati".

In forza della convenzione sottoscritta si è dunque instaurato un rapporto sinallagmatico di servizio tra il MASE e la Società GSE per lo svolgimento di attività di supporto tecnico operativo e ciò a conferma quindi dell'esistenza di entrambi i presupposti soggettivi (il GSE è una S.p.A) e oggettivi (la prestazione di servizi rientra tra quelle individuate nell'art. 3 del d.p.r. 633/1972) per l'applicazione del campo IVA.

L'affidamento *de quo* si differenzia infatti dagli accordi di cooperazione istituzionale, ossia dal rapporto per il quale ricorre lo strumento giuridico previsto e disciplinato in generale dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e con il quale si configura una modalità di esercizio consensuale della potestà amministrativa utilizzabile dai soggetti pubblici, in senso formale e/o sostanziale, per disciplinare attività di collaborazione finalizzate alla cura dell'interesse pubblico.

In tali casi non si instaura un rapporto di servizio, ma si avvia una paritaria attività collaborativa finalizzata a garantire l'interesse pubblico comune e per come richiamato dalla consolidata giurisprudenza contabile e dall'ANAC i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, a differenza della fattispecie in oggetto per la quale si instaura una vera e propria prestazione di servizio.

Nel confermare quindi che l'IVA è applicabile a tutte le voci costo riportate nel "Quadro economico del progetto" (a; b e c) di cui all'allegato A della convenzione stipulata con riferimento ai costi per gli acquisti di beni e servizi GSE presenti nel "Quadro economico del progetto" si precisa che gli stessi sono imputati nella voce "C - Costi diretti ammissibili di subaffidamento" al netto dell'IVA e quindi il costo totale dell'affidamento ricomprende per gli stessi il valore IVA come imputato una sola volta quale massimale da portare a rendicontazione.

Si evidenzia che, in quanto il beneficiario ultimo del servizio di supporto è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'IVA costituisce sempre un costo e dovrà essere puntualmente rendicontato e rimborsato non potendo la stessa restare a carico del GSE, non essendo il destinatario finale di tale investimento, ma l'impresa realizzatrice in forza del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico operativo sulla Misura PNRR.

Si rappresenta infine che sarà cura dell'Amministrazione verificare in sede di rendicontazione su quali beni e servizi acquistati da GSE potrà essere rimborsata l'IVA dall'Amministrazione.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Mallone (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)